

Centro di responsabilità 32

Centro di costo 108

Pratica n.1248

OGGETTO: selezione di un “consulente” a cui affidare la valutazione del “diritto di gestione” (da parte di Amfa s.p.a.) dell’ottava istituenda farmacia comunale riminese (SMART C.I.G. ZDA1EE2FC6).

IL RESPONSABILE DELL’ U.O. PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E SPORT

RICHIAMATI:

- il bilancio di previsione 2017-2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.70 del 20/12/2016;
- il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.43 del 21.02.2017 e la scheda attinente il Centro di Responsabilità n.32 "U.O.Partecipazioni societarie e sport", riportante gli obiettivi e le risorse assegnate al responsabile del suddetto centro;

PREMESSO che:

- a) in data 17/12/1994 il Comune di Rimini:
 - a.1) ha posto in liquidazione la propria azienda speciale Amfa (“Azienda Multiservizi Farmaceutici e Sanitari”), conferendone l’intero patrimonio (costituito prevalentemente dai beni dell’ex azienda speciale e dal diritto di gestione, per i 99 anni successivi, delle n.6 farmacie comunali riminesi all’epoca esistenti e della connessa attività commerciale di distribuzione all’ingrosso dei prodotti medici e farmaceutici), sulla base del valore determinato da apposita perizia di stima redatta ai sensi dell’art.2343 c.c., nella “Amfa s.p.a.”, società (con sede legale in Rimini, via Islanda, n.7) costituita, ai sensi dell’art.22 dell’allora vigente L.08.06.1990, n.142, nella medesima data, ma con decorrenza dall’01/01/1995, di cui è diventato socio di maggioranza assoluta, con il 98,835% del capitale sociale (il residuo 1,165% del capitale sociale è stato sottoscritto dal Comune di Coriano);
 - a.2) ha disciplinato formalmente, con apposito “contratto di programma” stipulato con la medesima “Amfa s.p.a.”, avente decorrenza dall’01/01/1995 e durata di 99 anni (fino al 31/12/2093), l’affidamento (gratuito, in quanto il relativo corrispettivo è coinciso con le azioni assegnate al Comune a fronte del citato conferimento di beni in natura) ad “Amfa s.p.a.” della gestione delle suddette n.6 farmacie comunali riminesi;
- b) in data 02/06/1999 il Comune di Rimini ha venduto n.8.555.260 azioni di “Amfa s.p.a.” (pari al 73,835% del capitale sociale) alla società inglese “E. Moss Limited” (individuata con procedura ad evidenza pubblica), rimanendo titolare del 25% del capitale sociale ed obbligandosi (in base all’articolo 6.3, comma 3, del

contratto di vendita azioni), nel caso di esercizio del diritto di opzione (alias "prelazione") per l'apertura di nuove farmacie comunali, ad affidarne la relativa futura gestione ad "Amfa s.p.a.";

- c) in data 06/11/2009, con la stipula di apposito "contratto di affidamento dell'istituzione e della gestione della settima farmacia comunale, in localita' "Ghetto Turco", il Comune di Rimini (affidante) ha affidato ad "Amfa s.p.a." (affidataria) l'istituzione e la gestione della VII farmacia comunale, in localita' "Ghetto Turco", fino al termine di durata della gestione delle sei farmacie comunali già precedentemente affidate ad "Amfa s.p.a." stessa e quindi fino al 31/12/2093, a fronte di un corrispettivo determinato concordemente tra le parti (il Comune è stato assistito in tale determinazione da apposito consulente esterno) in €.600.000,00, oltre I.V.A. (20%), per ulteriori €.120.000,00, per complessivi €.720.000,00, versato dall'affidataria all'affidante (a fronte di altrettante fatture da questo emesse) in denaro, in due rate, della quali la prima (di €.400.000,00 oltre i.v.a.) versata contestualmente alla stipula del contratto stesso, a titolo di "caparra confirmatoria" ai sensi dell'art. 1385 c.c., e la seconda, di €.200.000,00 oltre ad I.V.A., entro il 10° giorno successivo alla data di effettiva apertura della farmacia;
- d) in data 27/09/2016, con deliberazione di Giunta Comunale n.270, il Comune di Rimini ha approvato la "pianta organica delle farmacie del Comune di Rimini urbane e rurali", composta da n.44 sedi farmaceutiche (ciascuna analiticamente individuata nella planimetria allegata alla deliberazione), della quali l'ultima, la n.44, in zona "Stazione ferroviaria", vacante e di nuova istituzione ed ha esercitato il diritto di prelazione - ai sensi dell'articolo 9 della L.n.475/1998 - sulla stessa, per l'apertura, entro il termine di legge di un anno (quindi entro il 26 settembre 2017), nelle relativa area territoriale di pertinenza, di una nuova ottava farmacia comunale;
- e) in base alle suddette disposizioni dell'articolo 6.3, comma 3, del contratto di vendita azioni del 02/06/1999, il Comune di Rimini è tenuto ad affidare la gestione della nuova ottava istituenda farmacia ad "Amfa s.p.a.";
- f) pertanto, con D.D. n.2382 del 17/11/2016 del dirigente S.U.A.P. ed Attività Economiche, il Comune di Rimini ha stabilito:
- f.1) di affidare ad AMFA S.p.a, ai sensi dell'articolo 6.3, comma 3, del "Contratto di cessione d'azioni" del 02/06/1999 tra il Comune di Rimini e la società E. Moss Limited (oggi "A.H.I. - Alliance Healthcare Italia - S.p.a."), la creazione e la gestione della nuova ottava farmacia comunale (sede farmaceutica n.44, in zona stazione ferroviaria) istituita con deliberazione di Giunta Comunale n.270 del 27/09/2016 e su cui la stessa Giunta ha deliberato, con il medesimo atto, di voler esercitare il diritto di prelazione, in applicazione del criterio dell'alternanza ai sensi dell'articolo 9, comma 3 della Legge n.475/1968;
- f.2) di demandare ad AMFA S.p.a, in qualità di gestore del servizio farmaceutico comunale, l'espletamento di ogni incombenza relativa alla creazione (tra cui il reperimento dei locali idonei allo scopo, all'interno della zona territoriale di pertinenza della sede farmaceutica n.44, così come delimitata dalla vigente Pianta Organica) e alla conseguente gestione della farmacia;

f.3) di demandare all'U.O. Organismi Partecipati del Comune di Rimini, per quanto di competenza e nel rispetto di quanto determinato ai precedenti punti del medesimo atto, l'espletamento di tutte le incombenze relative all'affidamento, ad AMFA S.p.a., della creazione e della gestione della suddetta nuova ottava farmacia comunale (sede farmaceutica n.44, in zona stazione ferroviaria), mediante predisposizione e stipula, con la società, di apposito contratto di affidamento della creazione e della gestione della farmacia in questione (a titolo esemplificativo, non esaustivo, definizione di tutte le condizioni dell'affidamento, inclusa la determinazione della relativa durata e del relativo eventuale corrispettivo - con le relative tempistiche e modalità di corresponsione - da percepire da Amfa s.p.a.);

CONSIDERATO che:

- g) per ovvi motivi di "omogeneità" è opportuno uniformare la scadenza di detto affidamento a quella (31/12/2093) del diritto di gestione delle altre sette farmacie comunali riminesi già attualmente gestite da "Amfa s.p.a.", con decorrenza dalla data di relativa istituzione;
- h) tale ottava farmacia (analogamente alla settima, sopra già indicata) ovviamente non esisteva nel 1994 e conseguentemente il valore della relativa gestione non era stato considerato in occasione della liquidazione dell'azienda speciale Amfa e del conferimento del relativo patrimonio nella nascente "Amfa s.p.a.", né, conseguentemente, nella determinazione delle azioni assegnate - come "corrispettivo" - al Comune-conferente a fronte del citato conferimento;
- i) per affidare ad "Amfa s.p.a." tale gestione occorre pertanto procedere preliminarmente alla valutazione del "diritto di gestione" (dalla data di apertura della stessa - prevista, per legge, entro un anno dalla data di esercizio del diritto di prelazione e quindi entro il termine massimo del 26 settembre 2017 - fino al 31/12/2093) di tale ottava istituenda farmacia comunale e concordarne poi con la prossima futura affidataria "Amfa s.p.a." i termini e le modalità di riconoscimento;
- j) per effettuare tale valutazione occorrono competenze (laurea e iscrizione all'albo dei "dottori commercialisti e degli esperti contabili") nelle discipline economico-finanziarie ed aziendali e comprovata esperienza nelle valutazioni d'azienda e/o di partecipazioni societarie, preferibilmente con riferimento ad aziende e/o società che svolgano attività analoghe a quelle (di vendita di farmaci, al dettaglio ed anche all'ingrosso) gestite da "Amfa s.p.a.", oltre che, nell'effettuazione della valutazione, la disponibilità e la capacità a/di confrontarsi e a/di interagire con "Amfa s.p.a." e con gli eventuali consulenti che essa dovesse eventualmente coinvolgere nella medesima valutazione;
- k) come emerso a seguito di apposita ricognizione interna effettuata (in conformità alle disposizioni dell'articolo 73 - *"accertamento dell'impossibilità di utilizzare le risorse disponibili all'interno del Comune di Rimini"* - commi 1 e 2, del titolo VIII - *"Conferimento di incarichi individuali di collaborazione autonoma a soggetti estranei all'amministrazione"* - del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" dell'ente) tra il 19 e il 26 maggio 2017 (si veda in tal senso l'esito della ricognizione, comunicato via mail in data 29/05/2017 dal dirigente della Direzione Organizzazione Cultura e Turismo), il Comune di Rimini non

dispone, al proprio interno, di soggetti dotati delle suddette competenze, che possano svolgere l'incarico in questione ed ha quindi necessità di reperire tale professionalità all'esterno, mediante procedura di selezione comparativa ad evidenza pubblica, sulla base di apposito bando di gara;

RITENUTO che:

- l'oggetto del contratto di consulenza (il cui schema è allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso) da stipulare con l'aggiudicatario della selezione debba consistere nell'assistenza, in qualità di *consulente*, al Comune di Rimini (*committente*), nella determinazione:
 - a) del valore del "diritto di gestione", dalla data di apertura - prevista entro il termine massimo del 26 settembre 2017 - fino al 31/12/2093, di una nuova ottava farmacia comunale, da istituirsi, a Rimini, entro il suddetto termine massimo, nella sede farmaceutica vacante n.44, in zona stazione ferroviaria, prevista nella "*pianta organica delle farmacie del Comune di Rimini urbane e rurali*", approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.270 del 27/09/2007, a fianco delle sette farmacie comunali riminesi già attualmente esistenti;
 - b) dei termini e delle modalità di riconoscimento di tale valore da parte della futura affidataria (di tale diritto) "Amfa s.p.a.";
- la consulenza debba concretizzarsi nell'elaborazione e nella consegna al committente, da parte del consulente, entro i termini temporali dal medesimo proposti in occasione della partecipazione alla presente procedura comparativa, di una relazione scritta contenente:
 - a) una dettagliata e motivata valutazione del "diritto di gestione" sopra indicato, che tenga conto dei costi (di impianto, di gestione, ecc.) e dei ricavi e/o flussi di cassa annui prospettici da essa potenzialmente generabili in capo ad "Amfa s.p.a." nel corso del periodo di gestione (dalla data di apertura della farmacia, fino al 31/12/2093), supportata da una dettagliata illustrazione dei relativi criteri di determinazione impiegati e/o impiegabili nel caso di specie e delle motivazioni che rendono più opportuno il ricorso ad un metodo rispetto agli altri possibili;
 - b) una serie di dettagliate e motivate possibili ipotesi di riconoscimento di tale valore da parte della futura affidataria (di tale diritto) "Amfa s.p.a.", basate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - sul riconoscimento di una somma unica all'inizio del periodo di affidamento;
 - sul riconoscimento di un "canone" annuo fisso per ciascuno degli anni di durata del diritto di gestione;
 - sul riconoscimento di un "margine" annuo variabile per ciascuno degli anni di durata del diritto di gestione;e supportate da una dettagliata illustrazione dei relativi criteri di determinazione impiegati e/o impiegabili nel caso di specie e delle motivazioni che rendono più opportuno il ricorso ad una ipotesi rispetto alle altre;
- l'incarico debba durare dalla data di efficacia (coincidente con la data di pubblicazione sul sito internet del Comune) del contratto di consulenza allegato fino alla consegna, da parte del consulente, della relazione

sopra indicata, che dovrà avvenire entro e non oltre il termine proposto dal candidato aggiudicatario nella propria offerta tecnica;

- la selezione debba essere rivolta a liberi professionisti, singoli o associati (associazione professionale), iscritti all'albo dei "dottori commercialisti ed esperti contabili", in possesso, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione, dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza (per i liberi professionisti singoli e per i liberi professionisti componenti l'associazione professionale) e sede (solo per i professionisti associati, ovvero per la loro "associazione professionale") di/in uno dei paesi dell'Unione Europea;
 - b) insussistenza di uno o più dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara previsti dall'articolo 80 del D.Lgs.18.04.2016, n.50;
 - c) adeguata esperienza in attività analoghe a quelle oggetto del presente bando, consistente nell'aver svolto, negli ultimi cinque anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando, almeno tre incarichi di valutazione di aziende e/o di partecipazioni societarie (per i professionisti associati si considererà la media matematica degli incarichi svolti dai componenti l'associazione - "iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili" - che svolgeranno l'incarico, ricavata dalla divisione del totale complessivo degli incarichi svolti da tali componenti, per il numero dei componenti).
- la selezione debba essere svolta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, articolato su:
 - una "offerta tecnica" che espliciti:
 - le "esperienze - di valutazione d'azienda/societarie - utili" possedute dai candidati (con attribuzione del punteggio massimo di 50,00 punti al soggetto in possesso del maggior numero di "esperienze utili" e agli altri di un punteggio proporzionale al rapporto tra il numero delle rispettive esperienze e il numero massimo di esperienze del miglior candidato) ed
 - il tempo di esecuzione della prestazione richiesta (con attribuzione del punteggio massimo di 20,00 punti al soggetto che proporrà il maggior "ribasso" del numero di giorni di esecuzione della prestazione, rispetto al numero massimo di 21 giorni previsto dal bando e agli altri di un punteggio proporzionale al rapporto tra il rispettivo ribasso offerto e il massimo ribasso offerto), a cui attribuire, complessivamente, al massimo, 70,00 (50,00 + 20,00) punti (su 100,00 massimi);
 - una "offerta economica", che espliciti il corrispettivo richiesto per l'espletamento della prestazione richiesta e il conseguente ribasso proposto (con attribuzione del punteggio massimo di 30,00 punti al candidato che offrirà il maggior ribasso, rispetto al compenso posto a base d'asta di €5.000,00 - oltre ad oneri previdenziali e fiscali - e agli altri di un punteggio proporzionale al rapporto tra il rispettivo ribasso offerto e il massimo ribasso offerto);
- anche a fronte del fatto che, ad oggi, la spesa massima prevista a carico dell'ente per la consulenza in questione - pari ad €5.000,00, oltre ad oneri previdenziali (4%) per ulteriori €200,00 e ad I.V.A. (22%) per ulteriori €1.144,00, per complessivi €6.344,00 - non è ancora stata finanziata, ma ne è stato chiesto il

finanziamento con nota prot. n.0126618/2017 del 25/05/2017 e si prevede che lo sarà a fine giugno 2017 - sia opportuno che l'ente si riservi, nel bando, la più ampia ed insindacabile facoltà di

- a) non aggiudicare la procedura di selezione oggetto del presente atto (a titolo esemplificativo, non esaustivo, proprio per l'eventuale denegata e non creduta ipotesi di mancato finanziamento della relativa spesa), per qualunque motivo, senza che gli eventuali partecipanti alla stessa possano pretendere alcunché, a qualunque titolo, dal Comune stesso per la mancata aggiudicazione e,
 - b) viceversa, di aggiudicarla anche nel caso in cui vi fosse una sola offerta valida nella graduatoria finale;
- la spesa effettivamente a carico dell'ente per la consulenza in questione possa e debba essere impegnata, per l'importo effettivamente dovuto, all'esito della selezione, con ulteriore successiva determinazione dirigenziale di aggiudicazione della selezione stessa, dopo che sarà stata finanziata per il relativo importo massimo possibile, sopra indicato, con apposita prossima variazione di bilancio dell'ente;

VISTO l'articolo 192 del D.Lgs.18.08.2000, n.267;

DETERMINA

per le motivazioni sopra espresse:

- 1) di approvare la "procedura di selezione di un consulente a cui affidare la valutazione del diritto di gestione (da parte di Amfa s.p.a.) dell'ottava istituenda farmacia comunale riminese", descritta in premessa, sulla base degli atti di gara di seguito approvati;
- 2) di approvare i seguenti documenti relativi alla procedura in questione, allegati alla presente determinazione, quali parti integranti e sostanziali della stessa:
 - 2.1) il bando di selezione;
 - 2.2) il modulo di domanda di partecipazione per i liberi professionisti singoli;
 - 2.3) il modulo di domanda di partecipazione per i liberi professionisti associati;
 - 2.4) il modulo di offerta tecnica per i liberi professionisti singoli;
 - 2.5) l' "elenco sintetico delle esperienze analoghe maturate" per i liberi professionisti singoli;
 - 2.6) il modulo di offerta tecnica per i liberi professionisti associati;
 - 2.7) l' "elenco sintetico delle esperienze analoghe maturate" per i liberi professionisti associati;
 - 2.8) il modulo di offerta economica per i liberi professionisti singoli;
 - 2.9) il modulo di offerta economica per i liberi professionisti associati;
 - 2.10) il contratto di consulenza;
- 3) di pubblicare sul sito internet del Comune di Rimini, dal 07/06/2017 al 22/06/2016 (termine ultimo per la presentazione delle offerte, stabilito dal bando sopra approvato), i seguenti documenti:
 - 3.a) visura camerale ordinaria di "Amfa";
 - 3.b) statuto vigente di "Amfa";
 - 3.c) bilanci di "Amfa" relativi agli esercizi 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;

Determinazione Dirigenziale n.1206 del 06/06/2017

- 3.d) contratto di programma del 28/12/1994;
 - 3.e) contratto di cessione di azioni del 02/06/1999;
 - 3.f) contratto di affidamento della istituzione e gestione della settima farmacia comunale di Rimini del 06/11/2009;
 - 3.g) D.G.C. n.270 del 27/09/2016 con relativi allegati;
 - 3.h) D.D. n.2382 del 17/11/2016;
 - 3.i) D.D. n.1206 del 06/06/2017;
 - 3.j) bando di selezione;
 - 3.k) articolo 80 del D.Lgs.18.04.2016, n.50;
 - 3.l) modulo di domanda di partecipazione alla procedura i liberi professionisti singoli;
 - 3.m) modulo di domanda di partecipazione alla procedura per i liberi professionisti associati;
 - 3.n) modulo di offerta tecnica per i liberi professionisti singoli;
 - 3.o) "elenco sintetico delle esperienze analoghe maturate" per i liberi professionisti singoli;
 - 3.p) modulo di offerta tecnica per i liberi professionisti associati;
 - 3.q) "elenco sintetico delle esperienze analoghe maturate per i liberi professionisti associati;
 - 3.r) modulo di offerta economica per i liberi professionisti singoli;
 - 3.s) modulo di offerta economica per i liberi professionisti associati;
 - 3.t) contratto di consulenza da stipulare;
- 4) di dare atto che la spesa effettivamente a carico dell'ente per la consulenza in questione sarà impegnata, per l'importo effettivamente dovuto, a favore del relativo aggiudicatario, all'esito della selezione, con ulteriore successiva determinazione dirigenziale di aggiudicazione della selezione stessa, solamente se e dopo che sarà stata finanziata per il relativo importo massimo possibile di €.6.344,00, sopra indicato, con apposita prossima variazione di bilancio dell'ente;
- 5) di dare atto che il responsabile del procedimento e', per competenza d'ufficio, il responsabile dell'U.O. Organismi Partecipati;
- 6) di dare atto che, trattandosi (in base a quanto previsto dal bando di selezione) di consulenza di importo effettivo inferiore ad €.5.000,00, non occorrerà trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti dell'Emilia Romagna - sezione regionale di controllo sulla gestione, in ossequio a quanto disposto dall'art.1, comma 173 della Legge 23 dicembre 2005, n.266 (Finanziaria 2006), né, conseguentemente, effettuare la contestuale comunicazione dell'avvenuta trasmissione al Collegio dei Revisori ed all'Ufficio Controllo di gestione.

Rimini, 06/06/2017

U.O. ORGANISMI PARTECIPATI

IL RESPONSABILE

dott. Mattia Maracci

(firmato digitalmente)